



DECRETO DELLA DIRIGENTE
Segreteria Generale
Ufficio gestione giuridica del personale

(OMISSIS) – Ammissione con riserva alla selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di funzionario U.N.E.P. / funzionaria U.N.E.P., posizione economico-professionale C1, da destinare all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano

LA SEGRETARIA GENERALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 67 dell'8 aprile 2026, con la quale è stata indetta la selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di funzionario U.N.E.P. / funzionaria U.N.E.P., posizione economico-professionale C1, da destinare all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano;

Vista la domanda di ammissione alla selezione presentata dal signore / dalla signora in oggetto, Protocollo: RATAA/0012239/28/04/2026-A, dalla quale risulta il possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento, nonché aver avviato la procedura di riconoscimento dell'equiparazione ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 165/2001;

Accertato che l'art. 3, punto 3, del bando prevede che, per partecipare alla selezione pubblica, gli interessati / le interessate debbano essere in possesso, fra l'altro, di un diploma di laurea triennale, laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento nelle aree: giurisprudenza, economia, scienze politiche o titoli equiparati o equipollenti per legge;

Specificato inoltre che i candidati / le candidate che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno essere in possesso del certificato di equipollenza o dichiarare di aver avviato la relativa procedura di richiesta e ciò ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001;

Preso atto che i candidati / le candidate con titolo estero che dichiarano di aver avviato la procedura di riconoscimento dell'equiparazione verranno ammessi con riserva dall'Amministrazione, fermo restando che il possesso effettivo dell'equipollenza / equiparazione del titolo dovrà comunque essere dimostrato al momento dell'eventuale assunzione;

Ritenuto, pertanto, di ammettere alla selezione con riserva, il candidato / la candidata citato in oggetto fermo restando che il possesso del titolo di studio valido e, se necessario, dell'equipollenza / equiparazione del titolo dovrà essere dimostrato al momento dell'eventuale assunzione;

dispone

- di ammettere con riserva il signor / la signora (OMISSIS) alla selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di funzionario U.N.E.P. / funzionaria U.N.E.P., posizione economico-professionale C1, da destinare all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano;
- di stabilire che il possesso del titolo di studio valido e del relativo provvedimento di equipollenza / equiparazione del titolo dovrà essere dimostrato al momento dell'eventuale assunzione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli vizi di legittimità, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo.

LA SEGRETARIA GENERALE

Gabriele Morandell

Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (Art. 3-bis GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3-bis des GvD Nr. 39/1993).